

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

TITOLO I DELLA ISCRIZIONE E DELLA CANCELLAZIONE

Art. 1

Requisiti per l'iscrizione

1. Alla Associazione "Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali" (C.N.P.R.), devono obbligatoriamente iscriversi tutti i ragionieri e periti commerciali iscritti all'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità.
2. La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale.
3. I ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione alla Cassa acquistano la qualità di "associato" dell'associazione.

Art. 2

Modalità di iscrizione

1. I ragionieri e periti commerciali che si iscrivono all'Albo professionale e che esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti, entro sei mesi dalla data in cui si verificano le predette condizioni, a presentare domanda di iscrizione alla Associazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare, per conoscenza, al Collegio professionale di appartenenza. Viceversa, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro lo stesso termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo, coloro che non esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti a segnalarlo all'Associazione.
2. Gli interessati possono svolgere gli adempimenti previsti dal primo comma anche rivolgendosi direttamente agli Uffici che ne rilasceranno ricevuta.
3. La domanda di iscrizione deve riportare i dati anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio e deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione all'Albo;
 - b) certificato di nascita;
 - c) copia dell'attestazione di apertura della partita IVA per la professione di ragioniere e perito commerciale riportante la data di inizio dell'attività;

- d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro albo professionale precisando, in caso positivo, di optare per l'iscrizione a questa associazione.
4. La domanda di iscrizione in luogo dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) potrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli iscritti all'Albo professionale che comunicano di non esercitare la professione con carattere di continuità devono allegare una dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi di legge, dalla quale risulti che non esercitano la professione con carattere di continuità e che non sono titolari di partita IVA quali esercenti la professione di ragioniere e perito commerciale.
6. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti commi, sul presupposto che chi è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione verrà effettuata di ufficio con comunicazione all'interessato ed al collegio professionale; l'iscritto sarà tenuto al versamento, oltre che dei contributi dovuti, rivalutati secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche di una penalità pari ad un quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per il periodo di ritardo.
7. Il ragioniere e perito commerciale che sia iscritto, o che si iscriva, anche ad albi professionali relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Associazioni o Enti che svolgono attività previdenziale ed assistenziale a favore dei professionisti al cui Albo è iscritto e dovrà versare ogni contribuzione dovuta alla sola Cassa a favore della quale ha esercitato l'opzione.

Art. 3

Comunicazioni dei Collegi professionali

1. I Collegi professionali sono tenuti a comunicare per trimestre solare ogni variazione intervenuta nell'Albo professionale.

Art. 4

Iscrizioni

1. La Giunta esecutiva, entro i centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle domande deve deliberare sulla iscrizione all'Associazione del richiedente. La decisione adottata deve essere comunicata all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, per conoscenza, al Collegio di appartenenza.

Art. 5

Ruolo matricolare

1. E' istituito presso l'Associazione il ruolo matricolare degli iscritti, nel quale devono essere annotati tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei singoli iscritti.

2. Il ruolo, recante l'indicazione della data alla quale è stato aggiornato, deve essere inviato periodicamente ai Collegi professionali che ne cureranno l'affissione nella sede per 15 giorni consecutivi dandone comunicazione a tutti gli iscritti.

Art. 6

Persistenza dell'esercizio professionale

1. In qualsiasi momento l'Associazione può controllare la sussistenza negli iscritti dei requisiti richiesti con particolare riferimento all'esercizio effettivo della libera professione ed al regolare versamento delle contribuzioni.
2. L'Associazione potrà richiedere periodicamente agli iscritti certificazione rilasciata dagli uffici finanziari competenti, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale in relazione all'esercizio della libera professione. Gli iscritti hanno facoltà di assolvere detta richiesta inviando, in luogo dei certificati, una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Cancellazione

1. La cancellazione dell'iscritto dalla Cassa avviene nei seguenti casi:
 - a) per la cancellazione dall'Albo professionale o per trasferimento dall'Albo all'elenco speciale;
 - b) per cessazione dell'effettivo esercizio della attività professionale con carattere di continuità, come previsto da apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509;
 - c) per la contemporanea iscrizione ad altra associazione o ente che svolge attività di previdenza ed assistenza a favore dei professionisti iscritti ad altri albi senza che sia stata esercitata opzione.
2. Il provvedimento di cancellazione, adottato con delibera della Giunta esecutiva, anche di ufficio nei casi in cui il verificarsi di una delle cause di cancellazione risulti da accertamenti di ufficio, ovvero a seguito di comunicazione del Collegio professionale o dell'interessato, deve essere portato a conoscenza dell'interessato mediante raccomandata.
3. La cancellazione dell'iscritto ha luogo a richiesta dell'interessato quando lo stesso risulti iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria ovvero quando consegue la pensione a carico di altra forma assicurativa.

Art. 8

Sospensione

1. L'iscritto sospeso dall'esercizio della professione per un periodo superiore a sei mesi, viene sospeso per lo stesso periodo dalla Associazione con provvedimento della Giunta esecutiva da portare a

conoscenza dell'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9

Qualità di Associato

1. La qualità di associato si perde con la cessazione dell'esercizio della libera professione.
2. Non può essere vantata dall'associato alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando il diritto dell'associato medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali eventualmente spettantigli e salvo quanto previsto dall'articolo 48.

Art. 10

Comunicazione dei provvedimenti

1. L'Associazione è tenuta ad indicare, nel comunicare agli interessati i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, di cancellazione, di sospensione dall'iscrizione, di contribuzione, di prestazioni previdenziali o assistenziali, le impugnative che possono essere proposte, gli Organi competenti a deciderle, i termini entro i quali debbono essere proposte, nonché i termini nei quali si può verificare, se si verifica, il "silenzio rifiuto" o il "silenzio assenso".
2. Debbono essere precisati, altresì, i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

Art. 10-bis

Preiscrizione dei tirocinanti

1. Gli iscritti nel registro di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005 possono richiedere la preiscrizione all'Associazione per il periodo o per una parte del periodo di tirocinio.
2. La preiscrizione di cui al comma 1 comporta il versamento di una quota annua di euro 500,00, frazionabile in relazione al periodo di preiscrizione. La quota annua può essere integrata a discrezione del tirocinante.
3. All'atto dell'iscrizione all'Associazione i periodi di preiscrizione per i quali è stata versata la relativa quota costituiscono la posizione contributiva individuale e vengono riconosciuti come anzianità contributiva ai sensi dell'articolo 52. La rivalutazione prevista dall'articolo 67, comma 2, opera con riferimento all'anno di versamento.
4. Decorsi due anni dal termine del periodo di tirocinio, in mancanza dell'iscrizione all'Associazione, le quote versate danno diritto alla restituzione, a domanda, di un importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 3.
5. Il Consiglio di amministrazione può, con deliberazione da sottoporre all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, estendere, su base volontaria e a titolo oneroso, eventuali forme di tutela sanitaria a coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 1.
6. Le scadenze e le modalità di preiscrizione e di versamento sono fissate con delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre

- all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 509 del 1994.
7. Le quote versate, prima dell'iscrizione di cui al comma 3, affluiscono alla sezione B del Fondo per la previdenza, con distinta evidenza contabile.
 8. Coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 1 non acquisiscono la qualifica di associato.

TITOLO II DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 11 Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Comitato dei delegati;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) la Giunta esecutiva;
 - e) il Collegio dei sindaci;
 - f) il Presidente.

Art. 12 Assemblea generale Soppresso¹.

Art. 13 Indizione delle elezioni dei delegati Soppresso.

Art. 14 Sede delle elezioni dei delegati Presentazione delle candidature Soppresso.

Art. 15 Votazione e scrutinio Soppresso.

Art. 16 Proclamazione degli eletti Soppresso.

Art. 17 Ricorsi contro le operazioni elettorali Soppresso.

Art. 18 Elezioni suppletive Soppresso.

¹Gli articoli da 12 a 18 sono stati soppressi perché la materia è stata disciplinata in apposito regolamento elettorale.

Art. 19²**Comitato dei delegati**

1. Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti eletti dall'Assemblea generale conformemente a quanto disposto dal Regolamento elettorale.
2. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e resta in carica fino alla formazione definitiva del nuovo Comitato ed al suo insediamento. I suoi componenti possono essere rieletti.
3. Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualunque causa uno o più membri del Comitato dei delegati subentrano di diritto i primi candidati non eletti nel Collegio elettorale di provenienza dei delegati venuti a mancare.
4. Nel caso non vi siano nello stesso Collegio elettorale candidati non eletti, si procede, se detto evento si verifichi prima dell'ultimo anno del mandato, a nuove elezioni.
5. I membri di cui ai precedenti commi 3 e 4 durano in carica sino alla scadenza dell'Organo.
6. Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
 - a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Associazione;
 - b) elegge tra i delegati dell'Associazione, che abbiano almeno 5 anni di iscrizione e che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi del successivo comma 8, dieci membri del Consiglio di amministrazione nonché, tra gli associati aventi i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'art.1 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, due membri effettivi e due membri supplenti del Collegio sindacale tra quelli che abbiano presentato il proprio curriculum.
 - c) nomina il Collegio sindacale;
 - d) delibera le modificazioni e le integrazioni dello Statuto e del Regolamento di esecuzione;
 - e) delibera le modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza ed assistenza, nonché le forme di tutela sanitaria integrativa;
 - f) determina eventuali variazioni del compenso fisso annuo spettante al Presidente dell'Associazione e fissa la misura delle indennità spettanti al Presidente, ai Componenti del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del Collegio sindacale;
 - g) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
 - h) approva le variazioni del bilancio preventivo;
 - i) approva il bilancio tecnico;
 - l) approva le variazioni della misura delle contribuzioni e delle prestazioni;
 - m) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge per l'Assemblea degli associati;
 - n) esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

²Testo modificato con delibera del Comitato dei delegati dell'8 giugno 2012, approvata dai Ministeri con nota del 26 settembre 2012.

- o) fissa i requisiti per stabilire la continuità professionale necessaria per la iscrizione all'Associazione;
 - p) designa, su proposta del Consiglio di amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione dei rendiconti annuali determinandone i compensi.
7. Le deliberazioni di cui alle lettere "d", "e", "g", "i ed "l" del comma 6, sono trasmesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'espletamento della procedura di cui all'art. 33 dello Statuto.
 8. Abrogato³.
 9. Abrogato.
 10. Abrogato.
 11. Abrogato.
 12. Abrogato.

Art. 20

Adunanze del Comitato dei delegati

1. Il Presidente entro 30 giorni dalla formazione dell'elenco definitivo dei delegati risultati eletti, così come previsto dall'art. 17, comma 5, indice la prima adunanza del Comitato dei delegati il cui avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno 30 giorni prima della data della riunione.
2. Il Comitato dei delegati è convocato, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. L'avviso deve essere spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o con telefax o a mezzo posta celere ovvero con altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati.
4. In prima convocazione l'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati, mentre in seconda convocazione, da convocarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione con le stesse modalità dei commi uno e due, l'adunanza è valida quando sia presente almeno un terzo dei delegati; non sono ammesse deleghe.
5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto e del Regolamento di esecuzione per le quali occorre la presenza dei due terzi dei delegati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti.
7. Il Comitato dei delegati è convocato ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità.
8. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei delegati è redatto, a cura del segretario, funzionario della Cassa, il relativo

³I commi da 8 a 12 sono stati abrogati perché la materia è stata disciplinata in apposito regolamento elettorale.

verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo.

9. Il Comitato dei delegati è convocato nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

Art. 21

Decadenza

1. Il delegato che non partecipa, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle adunanze del Comitato decade dall'incarico.
2. Il Comitato dei delegati contestualmente alla dichiarazione di decadenza, ovvero nella prima riunione successiva, provvede alla sua sostituzione in conformità a quanto previsto nel precedente articolo 19.

Art. 22

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da undici componenti di cui:
 - a) dieci eletti, a scrutinio segreto, fra i delegati dell'Associazione con la procedura di cui all'art. 19, comma 6, lettera b). Ai fini della elezione di detti membri si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. In caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età;
 - b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia; può essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonché su richiesta del Collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.
3. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, o con lettera raccomandata o a mezzo telefax o a mezzo posta celere o altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati; in caso di urgenza deve essere diramato, con telegramma o con telefax, almeno tre giorni prima della data suddetta.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale per la trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione, dopo la prima elezione possono essere rieletti per non più di altre due volte consecutive. Ai fini della prima applicazione del presente comma si considera prima elezione quella che ha avuto luogo il 5/10/1996 dopo la privatizzazione.
8. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e comunque fino alla data di insediamento del successivo Consiglio di amministrazione che sarà eletto dal Comitato dei delegati nella sua prima riunione.

Art. 23

Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
- a) elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e tre membri della Giunta esecutiva;
 - b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
 - c) delibera sulle variazioni del bilancio di previsione;
 - d) delibera, con periodicità almeno triennale, sul bilancio tecnico predisposto da un attuario, informando il Comitato dei delegati circa gli elementi acquisiti e proponendo, se del caso, le opportune variazioni in ordine alla misura delle contribuzioni e delle prestazioni;
 - e) delibera, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi ed in merito ad altre materie di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
 - f) approva i regolamenti ed adotta le deliberazioni riguardanti l'organizzazione interna della Associazione;
 - g) fissa le condizioni ed i limiti dei rimborsi spettanti ai componenti gli organi sociali;
 - h) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dallo Statuto;
 - i) delibera in materia di erogazione dei trattamenti assistenziali, nonché delle forme di tutela sanitaria integrativa;
 - l) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
 - m) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri Organi;
 - n) delibera sulle questioni riguardanti il personale dipendente dell'Associazione;
 - o) provvede alla nomina del Direttore generale dell'Associazione ed alla determinazione del suo trattamento economico;
 - p) decide i ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;
 - q) nomina Commissioni per specifiche attribuzioni determinandone rimborsi ed indennità;
 - r) determina annualmente la misura del contributo, a carico della sezione B del Fondo per la previdenza, per il concorso alle spese generali di gestione;

- s) delibera annualmente la destinazione delle somme affluite al Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza.
2. Il Consiglio di amministrazione potrà istituire delegazioni con uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e comunitario.
 3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la stipula di una polizza assicurativa cumulativa a copertura dei rischi ai quali è esposta l'Associazione nonché il Presidente, i componenti gli Organi collegiali, il Direttore generale ed i Dirigenti per i danni che possano derivare a causa dell'espletamento dell'attività inerente alla qualifica rivestita nell'Associazione.
 4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'esercizio delle proprie funzioni alla Giunta esecutiva o al Presidente.
 5. Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ivi comprese le astensioni conseguenti alla sussistenza di eventuali conflitti di interessi, viene redatto a cura del segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.
 6. Le deliberazioni di cui alla lettera "e" del comma 1 sono comunicate ai Ministeri vigilanti per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 24

Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente nonché da tre membri eletti a scrutinio segreto tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.
2. I componenti della Giunta esecutiva restano in carica fino al termine di durata del Consiglio di amministrazione.
3. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno una volta al mese mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare.
4. Le riunioni si tengono presso la sede dell'Associazione, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove, purché in Italia.
5. L'avviso di convocazione deve essere spedito o con lettera raccomandata o con telefax o a mezzo posta celere ovvero con altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma o telefax, almeno tre giorni prima.
6. Le riunioni della Giunta esecutiva sono valide anche in mancanza di convocazione quando sono presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio dei sindaci.
7. Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
8. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Delle adunanze e deliberazioni della Giunta viene redatto a cura del Segretario, che può essere nominato anche tra i propri membri, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 25**Funzioni della Giunta esecutiva**

1. La Giunta ha le seguenti funzioni:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - b) delibera sulle iscrizioni all'Associazione e sulle cancellazioni;
 - c) adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso alla prima riunione consiliare;
 - d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;
 - e) amministra il personale;
 - f) decide sui ricorsi degli iscritti avverso l'iscrizione nel ruolo delle riscossioni dei contributi;
 - g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal Consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti;
 - h) esercita altresì le attribuzioni previste dallo statuto e dai regolamenti.
2. Contro le deliberazioni della Giunta esecutiva di cui alle lettere b), d), e) ed f) è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione del provvedimento.
3. Il Consiglio di amministrazione decide il ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso medesimo.

Art. 26**Collegio dei sindaci**

1. Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti dei quali:
 - a) un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero della giustizia;
 - d) due membri effettivi, e due membri supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Associazione, eletti dal Comitato dei delegati a scrutinio segreto tra i delegati dell'Associazione. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione ed in caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età.
2. Il Collegio dei sindaci è nominato con delibera del Comitato dei delegati.
3. I sindaci esercitano le proprie funzioni di controllo sulla gestione dell'Associazione.
4. Al Collegio sindacale si applicano le norme degli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.
5. I sindaci intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva. L'assenza dei

sindaci non pregiudica la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni.

6. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I componenti effettivi di cui alla lettera d) dopo la prima elezione possono essere eletti per non più di altre due volte consecutive.

Art. 27

Decadenza o cessazione dalla carica

1. I componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva e i componenti del Collegio dei sindaci che non partecipano senza giustificato motivo alle riunioni cui sono tenuti per tre sedute consecutive decadono dalla carica. Decadono inoltre dalla carica i componenti nei cui confronti siano venuti meno i requisiti previsti dall'art. 31 dello Statuto.
2. In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio dei componenti il Comitato dei delegati, dei componenti elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati, nella prima riunione successiva alla vacanza, provvede alla loro sostituzione a norma del precedente art. 19.
3. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'Organo.

Art. 28

Partecipazioni alle riunioni

1. Alle riunioni di tutti gli Organi collegiali della Cassa partecipa con funzioni consultive il Direttore generale dell'Associazione.
2. Alle riunioni degli Organi collegiali, su invito del Presidente, possono presenziare funzionari della Cassa o consulenti esterni che potranno prendere la parola, solo se interpellati, per fornire chiarimenti su argomenti tecnici.
3. Delle riunioni viene redatto a cura del Segretario verbale sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.
4. Hanno pieno effetto gli estratti dei verbali ed ogni altro documento rilasciato in copia conforme o come certificato dal segretario, dal Direttore generale o da componenti degli Organi collegiali all'uopo designati dal Presidente.

Art. 29

Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.
2. Il Presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Vicepresidente.
3. Il Presidente, inoltre, esercita le funzioni eventualmente a lui delegate dal Consiglio di amministrazione e può adottare, in caso di necessità o di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di

amministrazione medesimo da sottoporre a ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

Art. 30
Compensi

1. Al Presidente, al Vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei sindaci, sono dovuti dalla Associazione il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico e le indennità nella misura deliberata dagli Organi collegiali competenti, nonché i compensi stabiliti nell'art. 29 dello Statuto.

Art. 31
Direttore generale

1. Il Direttore generale della Cassa, nominato dal Consiglio di amministrazione, è assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni rinnovabile.
2. Il Direttore Generale è posto a capo di tutti gli uffici dell'Associazione e svolge le seguenti attribuzioni:
 - a) coordina il funzionamento degli uffici dell'Associazione;
 - b) sovrintende a tutto il personale dipendente, curandone la disciplina e provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e ai trasferimenti da un ufficio ad altro;
 - c) quale capo del personale propone alla Giunta esecutiva provvedimenti di promozione, provvedimenti disciplinari ed il licenziamento;
 - d) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva;
 - e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dai regolamenti, dal Presidente della Cassa, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva;
 - f) ha la firma di tutti gli atti sia interni sia esterni posti in essere dagli uffici della Cassa. Può delegare la firma ai dirigenti degli uffici per atti di rispettiva competenza.
3. Il Direttore generale partecipa, con funzioni consultive, alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.
4. Il rapporto di impiego del Direttore generale ed il suo trattamento economico viene disciplinato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III
DEL PATRIMONIO - DELLE ENTRATE

Art. 32
Patrimonio ed impiego somme disponibili

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente;

- b) dai crediti, azioni e diritti già spettanti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Ente di diritto pubblico - ;
 - c) da eventuali lasciti, elargizioni, donazioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano.
2. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:
- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - b) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
 - c) in altri valori mobiliari così come definiti dalle leggi in vigore;
 - d) in beni immobili.
3. Il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa. Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, l'Associazione può conseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore degli aventi diritto, nonché gestire, secondo criteri di economicità, il proprio patrimonio. Inoltre, per il raggiungimento delle finalità statutarie, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, conforme alle linee di indirizzo del Comitato dei delegati, l'Associazione può conferire la gestione del patrimonio a società costituite o partecipate, anche in via totalitaria soltanto per la gestione del patrimonio immobiliare, ferma restando in questo caso, in capo alla Cassa, la proprietà e la disponibilità dello stesso.

Art. 33

Le entrate

1. Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
- a) il contributo soggettivo annuo a carico degli iscritti;
 - b) il contributo soggettivo supplementare;
 - c) il contributo integrativo;
 - d) il contributo per l'indennità di maternità;
 - e) le somme dovute dagli iscritti a titolo di sanzione per ritardata, omessa o infedele comunicazione ai sensi dell'art. 44;
 - f) le somme dovute dagli iscritti a titolo di maggiorazione ed interessi in caso di ritardo nel pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 45;
 - g) i versamenti contributivi relativi alla ricongiunzione ed ai riscatti;
 - h) i redditi del patrimonio;
 - i) ogni altra entrata, ivi compresi contributi straordinari di solidarietà a carico dei titolari di pensione.

Art. 34

Riserva legale e sue integrazioni

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni è assicurata l'esistenza di una riserva legale ai sensi delle vigenti leggi. Qualora durante la vita dell'Associazione l'ammontare della riserva legale dovesse risultare inferiore a quello previsto, si provvederà al suo adeguamento mediante i necessari accantonamenti. Il Consiglio di Amministrazione dovrà disporre

l'adeguamento della riserva legale non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello in cui ne è stata rilevata l'insufficienza.

Art.35⁴

Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Associazione, ivi compresi i pensionati che proseguono l'esercizio della professione, è determinato in misura percentuale del reddito professionale prodotto nell'anno precedente risultante dalla relativa dichiarazione ai fini I.R.P.E.F.
2. La percentuale è fissata nella misura minima dell'8 % ed in quella massima del 15 % con facoltà per l'iscritto di sceglierla annualmente, espressa in unità. Il reddito di cui al comma 1 da sottoporre a contribuzione non può comunque essere superiore all'importo di € 80.391,00, base 2003, rivalutabile ai sensi dell'art. 42.
3. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di € 2.500,00 per l'anno 2004. Tale importo è dovuto negli anni successivi nella misura rivalutata ai sensi dell'art. 42. Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50 per cento dai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale. Il contributo minimo non è dovuto dai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità che non risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale.
4. A coloro che iniziano la professione e che vengono iscritti per la prima volta all'Associazione prima del compimento del trentottesimo anno di età è data facoltà di versare il contributo di cui ai commi precedenti in misura pari alla metà; tale facoltà dispiega efficacia per l'anno di iscrizione e per i sei anni successivi, e comunque non oltre quello del compimento del trentottesimo anno di età. Tale facoltà opera fino al compimento del trentottesimo anno di età anche nei confronti degli iscritti alla data del 1° gennaio 2004 e comunque per un periodo massimo di sette anni da tale ultima data. La facoltà di versare il contributo di cui ai commi precedenti in misura pari alla metà è attribuita a coloro che conseguono i requisiti previsti per la pensione di anzianità di cui all'art. 53 a partire dall'anno successivo a quello in cui tale diritto è maturato e ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità che proseguono l'esercizio della professione a partire dall'anno successivo a quello della decorrenza della pensione.
5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ed è comunque considerato come onere personale per il contribuente ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta.
6. Il contributo soggettivo affluisce alle singole posizioni contributive individuali di cui al successivo art. 67.

⁴ Testo modificato con delibera del Comitato dei delegati del 28 maggio 2010, modificato con delibera del C.d.a. del 6 ottobre 2011, approvata dai Ministeri con nota 5447 del 14 dicembre 2011.

Art. 36**Contributo soggettivo supplementare**

1. Ciascun iscritto, anche se pensionato di invalidità, deve versare obbligatoriamente all'Associazione il contributo soggettivo supplementare. Tale contributo viene fissato in misura pari allo 0,5 % del reddito professionale di cui all'art. 35, comma 1, ed è destinato al finanziamento delle prestazioni erogate a carico del Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza.
2. E' in ogni caso dovuto, per l'anno 2004, un contributo annuo minimo pari ad € 150,00. Tale importo è dovuto negli anni successivi nella misura rivalutata ai sensi dell'articolo 42. La contribuzione è deducibile ai fini dell'I.R.P.E.F.

Art. 37**Contributo integrativo**

1. Tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, ancorché non iscritti all'Associazione salvo che abbiano optato a favore di altra Cassa di previdenza ai sensi del 7° comma del precedente art. 2, devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e versarne all'Associazione l'ammontare, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e 45, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo ed il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. L'importo imponibile ai fini previdenziali è costituito dal predetto volume di affari I.V.A. detratta detta maggiorazione.
2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 1 per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei ragionieri e periti commerciali. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Associazione dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione o della società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
3. Per l'anno 2004 la maggiorazione di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 %. Dal primo gennaio 2005 tale maggiorazione è fissata al 4 %.
4. Gli iscritti all'Associazione, ad eccezione dei titolari di pensione a carico dell'Associazione che proseguono nell'esercizio della professione, devono versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo annuo risultante dall'applicazione della maggiorazione percentuale, nella misura prevista al comma precedente, su un volume di affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 35, comma 3, dovuto per l'anno stesso. Coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima del compimento del trentottesimo anno d'età sono esentati da tale obbligo per l'anno di iscrizione e per i sei anni successivi, e comunque non oltre quello del

- compimento del trentottesimo anno di età. Tale esenzione opera fino al compimento del trentottesimo anno di età anche nei confronti degli iscritti alla data del 1° gennaio 2004 e comunque per un periodo massimo di sette anni da tale ultima data.
5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile ai fini dell'IRPEF.
 6. In sede di prima attuazione l'intero gettito del contributo integrativo affluisce alla Sezione A del Fondo per la previdenza.

Art. 38

Frazionabilità dei contributi ed inattività professionale

1. I contributi minimi annui di cui agli articoli 35, 36 e 37 sono commisurati in dodicesimi ai mesi di effettiva iscrizione all'Associazione nell'anno solare, considerando convenzionalmente la decorrenza dell'iscrizione dal primo giorno del mese e della cancellazione dall'ultimo giorno del mese. Il contributo dovuto corrisponde all'importo maggiore tra il contributo minimo frazionato e il contributo percentuale corrispondente al reddito dichiarato per l'anno precedente.
2. I periodi di inattività professionale non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e i periodi stessi siano dovuti a:
 - a) inabilità, debitamente provata per malattia o altre cause;
 - b) permanenza all'estero per motivi di studio;
 - c) mandato elettorale a livello europeo, nazionale e regionale, esercizio delle funzioni di ministro, di presidente della Giunta provinciale, di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a cinquantamila abitanti.
3. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma 2, gli iscritti devono comunque corrispondere i contributi previsti dagli articoli 35, 36 e 37. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività rivalutato a norma dell'art. 42, versando volontariamente i contributi di cui agli artt. 35 e 36, rapportati al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 37, rapportato ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato.
4. I periodi relativi al corso legale di laurea o laurea breve, utili per l'iscrizione all'Albo professionale, i periodi di praticantato, i periodi di servizio militare o equipollenti e i periodi pregressi di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione, possono essere riscattati a domanda mediante pagamento della riserva matematica calcolata secondo apposite tabelle predisposte per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per gli iscritti con decorrenza antecedente l'1 gennaio 2004 valgono le tabelle in vigore; per gli iscritti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2003 saranno adottate con delibera del Consiglio di amministrazione apposite tabelle.

Art. 39**Reddito professionale**

1. Per reddito professionale si intende il reddito di cui all'art. 49, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 40**Contributo straordinario di solidarietà**

1. A far tempo dal primo gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2008 è dovuto dai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, che abbiano maturato i trattamenti relativi prima del 22 giugno 2002, un contributo temporaneo straordinario di solidarietà, nelle seguenti misure:

Ammontare della pensione		Aliquota percentuale	Soglia di riduzione massima della prestazione
MIN	MAX		
9.000,01	20.000	1	9.000
20.000,01	30.000	2	19.800
30.000,01	40.000	3	29.400
40.000,01	50.000	4	38.800
50.000,01	60.000	5	48.000
60.000,01	Oltre	6	57.000

2. L'importo della prestazione, decurtato del contributo di cui al punto 1, non può per ogni scaglione risultare inferiore alla soglia di riduzione massima, indicata in corrispondenza di ogni singola aliquota.
3. Da tale contributo sono escluse le pensioni liquidate ai sensi della Legge n. 1140 del 1970 e successivamente non riliquidate ai sensi della Legge n. 414 del 1991.

Art. 41**Variabilità dei contributi e delle prestazioni**

1. Le percentuali di cui all'art. 35, comma 2, nonché la misura del contributo minimo di cui al comma 3 del medesimo articolo, e la percentuale di cui all'art. 37, comma 3, possono essere variate in relazione alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico con deliberazione del Comitato dei delegati soggetta alla procedura di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 il Comitato dei delegati, su proposta del Consiglio di amministrazione, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, può adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Art. 42

Rivalutazione dei contributi minimi e delle pensioni con decorrenza anteriore al primo gennaio 2004

1. A far tempo dal primo gennaio 2004 gli importi delle pensioni erogate dall'Associazione con decorrenza anteriore a tale data, sono perequati con delibera del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nelle seguenti misure:
 - a) nella misura del 100 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici sino a tre volte il trattamento minimo dell'anno precedente;
 - b) nella misura del 90 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il suddetto trattamento minimo;
 - c) nella misura del 75 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici di importo superiore a cinque volte il suddetto trattamento minimo;
2. Ai fini di cui al comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.
3. Nelle stesse misure e con le stesse modalità saranno perequati gli importi delle quote retributive, relative cioè all'anzianità anteriore al primo gennaio 2004, delle pensioni aventi decorrenza dopo tale data.
4. Nel periodo intercorrente dal primo gennaio 2004 fino all'anno di decorrenza della pensione tali quote retributive sono rivalutate secondo l'indice di cui al comma 1 nella misura intera.
5. I contributi minimi di cui all'art. 35, comma 3, e all'art. 36 comma 2, sono rivalutati annualmente in base all'indice di cui al comma 1.

Art. 43

Perequazione delle pensioni con decorrenza successiva al 31.12.2003

1. Gli importi delle pensioni o quote di pensione contributive maturate successivamente al 31 dicembre 2003 sono perequati con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di cui al comma 1 dell'art. 42 nella misura intera.

Art. 44⁵**Comunicazioni obbligatorie**

1. Gli iscritti che esercitano l'attività professionale sono tenuti a comunicare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 35 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 37 dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno.
2. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
3. Per la determinazione del volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni professionali si applicano i criteri di cui all'articolo 37, comma 2.
4. Nel caso di decesso dell'iscritto, la comunicazione deve essere inviata dagli eredi.
5. La comunicazione, con l'eccezione del caso di cui al comma 4, deve essere trasmessa in via telematica, secondo il protocollo Internet messo a disposizione dall'Associazione.
6. Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'invio fa fede la data attestata dallo strumento telematico utilizzato.
7. Nella comunicazione l'iscritto deve indicare l'aliquota contributiva, come previsto dal comma 2 dell'articolo 35.
8. L'omessa o ritardata comunicazione comporta l'applicazione della seguente sanzione:
 - a) euro 40,00 se la comunicazione viene presentata oltre il 61° ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
 - b) euro 100,00 se la comunicazione viene presentata oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza;
 - c) euro 300,00 se la comunicazione non viene presentata o viene presentata oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza;
 - d) *Soppressa*.

Non si applica la sanzione se la comunicazione viene effettuata oltre la data di cui al comma 1 ma entro il termine previsto, per lo stesso anno, per il versamento delle imposte sui redditi, se successivo.
9. L'infedele comunicazione comporta l'applicazione della sanzione di euro 300,00. E' infedele la comunicazione resa con l'indicazione del reddito o del volume d'affari diversi da quelli dichiarati ai fini dell'Irpef e dell'Iva. La sanzione si applica solo a seguito di rettifica accertata dall'Associazione.
10. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica costituiscono, se ripetute, infrazione disciplinare agli effetti delle norme dell'ordinamento professionale della categoria.
11. *Soppresso*.
12. Le date e le modalità di comunicazione possono essere modificate dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

⁵ L'articolo è stato modificato con delibera del Comitato dei Delegati dell'8 e 9 giugno 2012 (in attesa di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti). Il testo era stato precedentemente modificato con delibera del Comitato dei delegati del 6 ottobre 2007, approvata dai Ministeri con nota 14374 del 1° ottobre 2008 e, successivamente, con delibera del Comitato dei delegati del 28 maggio 2010, approvata dai Ministeri con nota del 28 ottobre 2010.

Art. 45⁶**Pagamento dei contributi**

1. I contributi minimi di cui all'articolo 35, comma 3, all'articolo 36, comma 2, e all'articolo 37, comma 4, nonché i contributi dovuti per l'indennità di maternità, sono versati in quattro rate annuali di uguale importo entro il 10 aprile, il 10 luglio, il 31 ottobre e il 10 dicembre di ciascun anno.
2. Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per la metà entro il 10 settembre di ciascun anno e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.
3. Il ritardo nel pagamento dei contributi, interessi e sanzioni di cui agli articoli 36 e 37 e del contributo di maternità comporta l'obbligo del pagamento degli interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.
4. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli articoli 35, 36 e 37 e del contributo di maternità comporta l'obbligo del pagamento di una sanzione pari al:
 - a) 1 per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene entro il 10° giorno dalla scadenza;
 - b) 5 per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre il 10° ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
 - c) 10 per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene oltre il 90° ed entro il 180° giorno dalla scadenza;
 - d) 15 per cento del contributo dovuto se il pagamento interviene successivamente al 180° giorno dalla scadenza.

Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b), la sanzione è ridotta di un terzo se il pagamento interviene in data antecedente la contestazione della sanzione da parte della Cassa.
5. L'Associazione può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, degli interessi e delle sanzioni previsti dall'articolo 44 e dal presente articolo, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi con le modalità previste dalla normativa vigente, e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
6. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione dei contributi, interessi e sanzioni, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta esecutiva decide sui ricorsi nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
7. Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.
8. L'Associazione ha diritto di ottenere in ogni momento dall'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti gli iscritti all'Albo nonché i pensionati della categoria.

⁶ L'articolo è stato modificato con delibera del Comitato dei Delegati dell'8 e 9 giugno 2012 (in attesa di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti). Il testo era stato precedentemente modificato con delibera del Comitato dei delegati del 6 ottobre 2007, approvata dai Ministeri con nota 14374 del 1 ottobre 2008 e, successivamente, con delibera del Comitato dei delegati del 28 maggio 2010, approvata dai Ministeri con nota del 28 ottobre 2010.

9. Le norme di cui ai commi 3 e 4 si applicano, se più favorevoli nel loro complesso per il contribuente, ai contributi dovuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente norma, se il relativo importo a debito non è stato reso definitivo.
10. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 46

Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni

1. I contributi ed i relativi accessori e sanzioni dovuti all'Associazione si prescrivono e non possono essere più versati con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all'Associazione, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione; la prescrizione decorre, altresì, dalla data di ricezione della comunicazione dell'iscrizione a domanda di cui all'articolo 4, dell'avente diritto ovvero, dalla notificazione del provvedimento dell'iscrizione d'Ufficio da parte dell'Associazione di cui all'art. 2 comma 6.
3. La prescrizione dell'erogazione delle prestazioni si compie con il decorso di cinque anni.

Art. 47

Controllo delle comunicazioni

1. L'Associazione, all'atto della domanda di pensione e di revisione, ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a pensione indiretta, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Associazione e le dichiarazioni annuali dei redditi ai fini dell'IRPEF e del volume di affari ai fini dell'I.V.A. L'Associazione può altresì inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine alla iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

Art. 48⁷

Restituzione dei contributi e pensione di vecchiaia agevolata

1. Gli iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 2004, che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere la restituzione dei contributi soggettivi versati.
2. Per i contributi relativi al periodo anteriore al 31 dicembre 2003 è dovuto l'interesse composto ad un tasso pari a quello dell'interesse legale, vigente all'epoca della domanda, ma in ogni caso non

⁷ Articolo modificato con delibera del Comitato dei Delegati dell'8 e 9 giugno 2012, approvata da parte dei Ministeri vigilanti con nota del 27 luglio 2012.

- superiore al 5% annuo da calcolarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi pagamenti.
3. Per i contributi versati successivamente all'anno 2003 si procederà alla restituzione del montante della posizione contributiva individuale.
 4. La restituzione, di cui ai commi precedenti, spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati dall'art. 57 che non hanno diritto alla pensione indiretta.
 5. In caso di reiscrizione, l'iscritto che abbia richiesto la restituzione dei contributi ai sensi del comma 1, può ricongiungere il periodo di anzianità contributiva, versando all'Associazione la somma di cui ha ottenuto la restituzione, maggiorata degli interessi composti al tasso del 10% decorrenti dalla data della restituzione stessa. La somma oggetto di restituzione verrà accreditata sulla posizione contributiva individuale dell'iscritto accesa con la nuova iscrizione.
 6. A far tempo dal 1° luglio 2012 gli iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 2004 che abbiano compiuto almeno 70 anni di età con almeno 25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che cessino o siano cessati dall'iscrizione all'Associazione maturano il diritto ad una rendita pensionistica. Per coloro che risultavano iscritti al 31 dicembre 1991 detta anzianità venticinquennale resta confermata a venti anni.
 7. La misura della rendita, di cui al comma 6, è determinata dalla somma della "quota retributiva" così come fissata dall'articolo 50 e dalla "quota contributiva" calcolata, con il metodo contributivo, mediante trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale di cui all'articolo 67 sulla base del coefficiente di cui all'allegata tabella A relativo all'età effettivamente compiuta dall'iscritto alla data della domanda. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
 8. La prestazione, di cui al comma 6, è corrisposta a domanda e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

TITOLO IV DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 49⁸

Erogazioni a titolo di previdenza

1. I compiti di previdenza vengono attuati mediante la corresponsione di:
 - a) pensioni di vecchiaia;
 - b) pensioni di anzianità;
 - c) pensioni di inabilità;
 - d) pensioni di invalidità;
 - e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
 - f) indennità una tantum;
 - g) indennità di maternità;
 - h) pensione di vecchiaia agevolata in favore dei cessati.
2. Le pensioni e le indennità sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
3. I trattamenti di pensione sono cumulabili con le pensioni di guerra, con le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale, nonché con le pensioni statali.

Art. 50

Calcolo della quota retributiva

1. L'anzianità assicurativa e contributiva di ciascun iscritto, in essere alla data del primo gennaio 2004, dà luogo alla costituzione di una "rendita" (c.d. quota A – quota retributiva) sulla base dei criteri di seguito specificati.
2. La misura annua della quota retributiva è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 % della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
3. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo soggettivo minimo, il reddito professionale da considerarsi ai fini della predetta media è pari a 16 volte il contributo soggettivo minimo pagato nell'anno successivo.
4. I redditi professionali annuali dichiarati sono rivalutati secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); a tal fine il Consiglio di amministrazione redigerà entro il 30 aprile 2004 apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT.
5. Per coloro che alla data del primo gennaio 2004 risulteranno già iscritti, ma con anzianità inferiore a 24 anni, il calcolo della quota retributiva della pensione sarà effettuato sulla base della media dei redditi professionali relativi all'effettiva anzianità di iscrizione e

⁸ Articolo modificato con delibera del Comitato dei Delegati dell'8 e 9 giugno 2012, approvata da parte dei Ministeri vigilanti con nota del 27 luglio 2012.

- contribuzione. Solo ai fini della misura, le iscrizioni decorrenti in corso d'anno saranno ragguagliate al 1° gennaio dell'anno stesso.
6. Se la media di cui al comma 2 è superiore a € 31.829, la percentuale del 2 % di cui al medesimo comma è ridotta:
 - a) all'1,30 % per lo scaglione di reddito superiore a € 31.830 fino a € 50.027;
 - b) allo 0,65 % per lo scaglione di reddito superiore a € 50.028.
 Tali scaglioni saranno rivalutati all'1/1/2004 ai sensi dell'art.42 comma 1.
 7. La misura così determinata non potrà essere inferiore all'80 % di quella derivante dall'applicazione delle modalità di calcolo contenute nel Regolamento vigente alla data del 21 giugno 2002.
 8. La misura massima della quota calcolata ai sensi dei commi precedenti è fissata in € 82.000,00. Il Consiglio di amministrazione con propria delibera potrà rivedere tale importo con riferimento all'indice di cui al comma 1 dell'art.42. Le pensioni di importo superiore a tale misura massima, maturate prima del 31 dicembre 2003, non saranno assoggettate alla perequazione prevista dall'art. 42, comma 1. Tale limitazione opera fintantoché l'importo massimo risulterà inferiore o pari alla misura della pensione da rivalutare.
 9. Le rendite così calcolate saranno rivalutate come previsto dall'art.42 comma 4.

Art. 51⁹

Pensione di vecchiaia in favore degli iscritti alla data del 31.12.2003

1. A far tempo dal primo gennaio 2004, gli iscritti con decorrenza anteriore a tale data, maturano il diritto alla pensione diretta di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età con almeno trenta anni complessivi di effettiva iscrizione e contribuzione. La pensione di vecchiaia è corrisposta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
2. La misura della pensione è determinata dalla somma della "quota retributiva" così come fissata dal precedente art. 50 e della "quota contributiva" calcolata, con il metodo contributivo, mediante trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale di cui all'art. 67 sulla base del coefficiente di cui all'allegata tabella A relativo all'età effettivamente compiuta dall'iscritto alla data della domanda. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

⁹ Articolo modificato con delibera del Comitato dei Delegati dell'8 e 9 giugno 2012, approvata da parte dei Ministeri vigilanti con nota del 27 luglio 2012.

Art. 52**Pensione di vecchiaia in favore degli iscritti dal 1° gennaio 2004**

1. Gli iscritti all'Associazione con decorrenza successiva al 31 dicembre 2003 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati ed accreditati in loro favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva.
2. Il predetto limite d'età è fissato al compimento del cinquantottesimo anno quando l'iscritto abbia raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a trentasette anni, ovvero senza limiti di età qualora l'iscritto possa far valere quaranta anni di anzianità contributiva.
3. La pensione di vecchiaia è corrisposta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. L'importo della pensione annua è calcolato, con il metodo contributivo, trasformando in rendita il montante della posizione contributiva individuale di cui all'art. 67 mediante il coefficiente, di cui alla allegata tabella A, relativo all'età effettivamente compiuta dall'iscritto alla data della domanda. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

Art. 53**Pensione di anzianità**

1. La pensione di anzianità è corrisposta, a domanda, agli iscritti, con decorrenza anteriore al primo gennaio 2004, che possano far valere almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Associazione.
2. La pensione di anzianità può, altresì, essere richiesta e conseguita nel caso in cui si possano far valere alla data della domanda, 58 anni di età e 37 anni di iscrizione e contribuzione.
3. La pensione di anzianità è compatibile con l'iscrizione all'Albo professionale ovvero a qualsiasi altro albo o elenco di lavoratori autonomi nonché con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o associato.
4. La misura annua della pensione di anzianità è determinata dalla somma delle due seguenti quote:
 - a) La "quota retributiva", così come fissata dall'art. 50, ridotta mediante applicazione del coefficiente di neutralizzazione individuato nella seguente tabella in base all'età compiuta dall'iscritto senza considerare eventuali frazioni di anno.

Età	riduzione
57	45,9 %
58	41,5 %
59	36,8 %

60	31,7 %
61	26,3 %
62	20,4%
63	14,1 %
64	7,3 %

- b) La "quota contributiva" è pari all'importo determinato dalla trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale di cui all'art. 67 mediante il coefficiente di cui all'allegata tabella A relativo all'età effettivamente compiuta dall'iscritto alla data della domanda. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
5. Al compimento del settantesimo anno di età ovvero, a domanda, nei casi di sopraggiunta inabilità, la riduzione operata sulla prestazione all'atto della liquidazione, viene limitata nella misura del 50 %.
6. Allo stesso modo, nei casi di morte del pensionato di anzianità prima del compimento del 70° anno di età, l'ammontare della pensione di reversibilità sarà determinato sulla base della pensione ridotta, già spettante al pensionato, aumentata del 50 % della riduzione.

Art. 54 **Pensione di inabilità**

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o di infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
 - b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione. La pensione viene corrisposta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.
2. Per la determinazione della misura annua della pensione di inabilità, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, comma 2, se trattasi di iscritto con decorrenza anteriore al primo gennaio 2004 ovvero dell'art. 52, comma 4, nel caso in cui si tratti di iscritto con decorrenza da tale data. E' in ogni caso dovuto un importo minimo pari ad € 12.000,00 annui, rivalutabile ai sensi dell'art. 42.
3. La liquidazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l'Associazione può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si

presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata di ufficio.

Art. 55 **Pensione di invalidità**

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 54, comma 1, lettera b). La pensione viene corrisposta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.
2. Il diritto alla pensione di invalidità sussiste anche quando l'infermità o il difetto fisico o mentale invalidante preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
3. La misura della pensione di invalidità, nel caso di iscritto con decorrenza anteriore al primo gennaio 2004, è pari al trattamento previsto dal secondo comma dell'art. 51, ma con la quota retributiva ridotta al 70 %; nel caso invece di iscritto con anzianità decorrente dalla suddetta data è pari al trattamento previsto dal quarto comma dell'art. 52. E' in ogni caso dovuto un importo minimo annuo di € 10.500,00, rivalutabile ai sensi dell'art. 42.
4. L'Associazione accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza della infermità o del difetto fisico o mentale che hanno determinato la concessione della pensione di invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione.
- 5.¹⁰
 - a) L'Associazione accerta, ogni tre anni, l'entità del reddito professionale medio prodotto nei due anni antecedenti quello dell'accertamento dai pensionati di invalidità.
 - b) Qualora il reddito medio accertato sia superiore al 50 per cento del reddito professionale medio prodotto nei tre anni antecedenti quello di decorrenza della pensione, la pensione viene ridotta al 50 per cento del suo ammontare.
 - c) Ai fini della determinazione dei redditi medi, il reddito professionale di ciascun anno viene rivalutato con l'indice previsto dall'articolo 42, comma 1.
 - d) L'accertamento non opera nei confronti dei pensionati che, alla data dell'accertamento, hanno cessato l'attività professionale.
 - e) Al secondo accertamento, anche non consecutivo, che comporta la riduzione della pensione, la pensione viene revocata;

¹⁰ Testo vigente dal 1° marzo 2007, a seguito della modifica apportata con deliberazione del Comitato dei delegati del 30 novembre 2006, approvata dai Ministeri vigilanti in data 28 febbraio 2007.

- f) Gli iscritti ai quali sia stata revocata la pensione a seguito della revisione prevista dal presente comma non possono presentare una nuova domanda di pensione di invalidità nei 3 (tre) anni successivi alla revoca, se non in caso di successivo aggravamento o di sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato un'ulteriore riduzione della capacità lavorativa.¹¹
6. La concessione è definitiva, e non è più soggetta ad accertamenti, quando la pensione sia stata confermata tre volte. Ai fini del computo delle conferme si considera confermata la pensione corrisposta in misura ridotta. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato non si presenti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata di ufficio.
7. Non possono essere recuperati dall'Associazione i ratei di pensione legittimamente percepiti dal pensionato fino a quando, nel caso sia stata disposta la riduzione della pensione, non si sia provveduto a corrispondere la rata di pensione in misura ridotta, ovvero, nel caso in cui sia stata disposta la revoca, fino a quando non sia cessato il pagamento della pensione.
8. Il pensionato per invalidità che abbia continuato l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime, calcolate ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, in sostituzione della pensione di invalidità.

Art. 56

Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con disciplinare adottato con delibera del Consiglio di amministrazione e sottoposto ad approvazione ministeriale. Nelle more dell'adozione del disciplinare rimane in vigore l'apposito regolamento deliberato dal Comitato dei delegati della Cassa ed approvato con decreto interministeriale 11 luglio 1995 e successive modificazioni.¹²
2. In caso di infortunio le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 %, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione, sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'art.

¹¹ Lettera aggiunta con delibera del Comitato dei delegati del 27 giugno 2009, approvata dai Ministeri con nota del 30 settembre 2009.

¹² Testo modificato con delibera del Comitato dei delegati del 30 giugno 2006, approvata dai Ministeri con nota 8198 del 23 novembre 2006.

- 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nella misura stabilita, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
 5. La pensione di inabilità o invalidità liquidate a favore di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, possono essere corrisposte agli aventi diritto esclusivamente se la pensione a carico della Cassa risulti di importo superiore a quello della pensione già erogata all'iscritto dall'altro Fondo pensionistico ed in un importo pari alla differenza fra le due pensioni.
 6. Il rapporto assicurativo di iscritto che ai sensi del precedente comma 5 non ha dato luogo alla erogazione della pensione di inabilità o invalidità, può dare titolo alla liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'Istituto erogatore del trattamento pensionistico.

Art. 57

Pensioni di reversibilità e indirette

1. Le pensioni dirette di vecchiaia, anzianità, inabilità ed invalidità sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti:
 - a) al coniuge, nella misura del 60 % della pensione diretta percepita dal defunto, con una maggiorazione del 20 % di tale pensione per ogni figlio minorenni, o maggiorenne inabile al proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 % della pensione diretta;
 - b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni o ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 % della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con una maggiorazione del 20 % di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 % della pensione diretta.
2. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione all'Associazione di cui all'art. 54, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, e su tale importo vengono applicate le percentuali di cui al comma 1 lettere a) e b). E' in ogni caso garantito un minimo di € 9.000,00 annui rivalutabile ai sensi dell'art. 42. Per la quota contributiva, nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.
3. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, fino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.
4. Le quote delle pensioni di reversibilità ed indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono

maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari

5. Le pensioni di reversibilità e indirette vengono corrisposte a domanda degli aventi diritto ed hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.

Art. 57-bis¹³

Supplementi di pensione

1. Il montante di cui all'articolo 67 del Regolamento relativo ai contributi versati per gli anni successivi a quello di decorrenza della pensione dà luogo alla liquidazione del supplemento di pensione. Il supplemento è calcolato con il metodo di calcolo contributivo e facendo riferimento all'età anagrafica dell'iscritto alla decorrenza del supplemento.
2. Il supplemento è liquidato d'ufficio con cadenza biennale rispetto alla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Nel caso di decesso del pensionato prima della fine del biennio il supplemento è liquidato con la stessa decorrenza della pensione ai superstiti.
3. Il supplemento si somma alla pensione e ne diviene parte integrante a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento. Ai fini dell'applicazione della perequazione automatica prevista dagli articoli 42 e 43 del Regolamento e ai fini dell'imputazione alla sezione B del Fondo per la previdenza di cui all'articolo 66 del Regolamento, il supplemento si somma alla quota di pensione contributiva.

Art. 58

Indennità una tantum

1. Nel caso in cui l'importo spettante ai superstiti dell'iscritto così come determinato all'art. 48, non raggiunga la somma di € 9.000,00, rivalutabile ai sensi dell'art. 42, tale importo viene integrato a titolo di "indennità una tantum" fino alla somma su indicata. Tale integrazione sarà posta a carico del Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza.

Art. 59¹⁴

Pagamento delle pensioni

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità spetta nella misura di un dodicesimo, per ogni mese di diritto alla pensione nel corso dell'anno, dell'importo mensile spettante per il mese di dicembre o per il mese di cessazione del diritto, se diverso da quello di dicembre.
2. Ciascuna mensilità è pagata il 1° (primo) giorno del mese successivo.
3. La mensilità di dicembre e la tredicesima mensilità sono pagate il giorno 20 del mese di dicembre.

¹³ Testo aggiunto con delibera del Comitato dei delegati del 28 maggio 2010, modificato con delibera del C.d.a. del 6 ottobre 2011, approvata dai Ministeri con nota 5447 del 14 dicembre 2011.

¹⁴ Articolo modificato con delibera del Comitato dei delegati del 27 giugno 2009, approvata dai Ministeri con nota del 30 settembre 2009.

4. Il pagamento è posticipato al primo giorno successivo bancabile se quello indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo non è bancabile.

TITOLO V DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA

Art. 60

Prestazioni assistenziali e di tutela sanitaria integrativa

1. Il trattamento di assistenza può essere erogato, oltre che a favore degli iscritti all'Associazione, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dall'Associazione, nonché a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui all'art. 37; il trattamento può essere erogato inoltre a favore dei familiari dei soggetti indicati.
2. Il trattamento di assistenza consiste nella concessione ai soggetti di cui al comma 1 di provvidenze economiche ordinarie o straordinarie. Sono, inoltre, assicurate, in favore degli iscritti forme di tutela sanitaria integrativa anche mediante la stipulazione di polizze assicurative.
3. Il trattamento di cui al comma 2 è determinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Comitato dei delegati della Cassa e approvato con decreto interministeriale.
4. Lo stesso regolamento approva i criteri e le modalità per l'erogazione del trattamento di cui al comma 2.
5. La sussistenza dei requisiti che danno diritto alla erogazione del trattamento di assistenza di cui al comma 2 è accertata dal Consiglio di amministrazione della Cassa sulla base di criteri determinati dal Comitato dei delegati.

TITOLO VI DELLA GESTIONE

Art. 61 Gestione

1. L'Associazione ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile entro i limiti fissati dall'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale.

Art. 62**Iscrizione all'Albo ed al Registro delle persone giuridiche**

1. Della composizione del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva e del Collegio dei sindaci, della nomina del Presidente e delle altre cariche conferite per il regolare funzionamento di detti organi collegiali, nonché della apertura di delegazioni o uffici di rappresentanza, viene data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'iscrizione nell'Albo speciale istituito con l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. Ai sensi dell'art. 33 e seguenti del codice civile deve provvedersi altresì alla iscrizione della Cassa nel pubblico registro delle persone giuridiche per la provincia di Roma, fornendo a tal fine tutti gli elementi necessari per la iscrizione nonché segnalando tempestivamente ogni variazione verificatasi dopo la registrazione.

Art. 63**Esercizio finanziario**

1. L'esercizio sociale ha la durata di un anno, coincide con l'anno solare, si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. A chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio annuale.
3. Il rendiconto annuale è assoggettato a revisione contabile indipendente ed a certificazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
4. Entro il 30 giugno il rendiconto annuale relativo al precedente esercizio viene sottoposto all'approvazione del Comitato dei delegati.
5. Entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione dell'esercizio dell'anno successivo viene sottoposto all'approvazione del Comitato dei delegati.
6. Il Consiglio di amministrazione deve consegnare al Collegio dei sindaci il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo corredati dalle proprie relazioni almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del Comitato dei delegati.
7. Dopo l'approvazione da parte del Comitato dei delegati sia il bilancio preventivo sia il bilancio consuntivo sono inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
8. Ai Ministeri indicati nel comma 7, deve essere trasmesso, oltre ai bilanci di esercizio ed alle rispettive relazioni, anche il bilancio tecnico che eventualmente sia stato predisposto e depositato nel corso dell'esercizio stesso.

Art. 64**I Fondi istituzionali**

1. A decorrere dal primo gennaio 2004 sono costituiti i seguenti fondi, ciascuno dotato di autonomia contabile e finanziaria:
 - a) il Fondo per la previdenza, ripartito nella Sezione A e nella Sezione B;
 - b) il Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza.

L'indennità di maternità trova evidenza contabile nel Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza.

Art. 65¹⁵

Fondo per la previdenza – Sezione A

1. La sezione A è costituita dalle risorse finanziarie di cui ai seguenti commi 2 e 3.
2. A tale sezione è attribuito l'ammontare del patrimonio determinato alla data del 31 dicembre 2003.
3. A tale sezione affluiscono annualmente:
 - a) I redditi degli investimenti del patrimonio di cui al punto 2;
 - b) Il contributo integrativo, come disciplinato dal comma 6 dell'art. 37;
 - c) Le somme affluite e/o versate a seguito di ricongiunzioni e riscatti effettuati dagli iscritti con decorrenza antecedente il primo gennaio 2004;
 - d) L'importo delle sanzioni e degli interessi per inosservanza degli obblighi contributivi, relativamente ai contributi che affluiscono alla Sezione A;
 - e) Il contributo straordinario di solidarietà.
4. Da tale Sezione sono prelevate annualmente le somme occorrenti per il pagamento delle prestazioni e quote "di prestazione" liquidate con il sistema di calcolo retributivo. Sono altresì prelevate le somme oggetto di restituzione contributi ai sensi dell'art. 48, commi 1, 2 e 4.
5. Infine sono prelevate le spese annuali di gestione con eccezione di quelle specificamente attribuite alla Sezione B.

Art. 66¹⁶

Fondo per la previdenza – Sezione B

1. La sez. B del Fondo è composta dal complesso delle posizioni contributive individuali costituite ai sensi e nei modi di cui all'art. 67.
2. Alla sezione B del Fondo per la previdenza affluisce a far tempo dal 1° gennaio 2004, il contributo soggettivo di cui all'art. 7, comma 1 lett. a) dello Statuto.
A tale sezione affluiscono altresì le somme versate per periodi ricongiunti e/o riscattati dagli iscritti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2003
3. Alla sezione B affluiscono, inoltre, i redditi degli investimenti dei contributi afferenti alla sezione stessa, al netto delle spese specifiche.
- 3-bis. Alla Sezione B affluisce l'importo delle sanzioni e degli interessi per inosservanza degli obblighi contributivi, relativamente ai contributi che affluiscono alla Sezione B.
4. Dalla sezione B sono prelevate le somme per il pagamento delle pensioni e/o quote di pensione aventi decorrenza posteriore al 31

¹⁵ Articolo modificato con delibera del Comitato dei delegati del 27 giugno 2009, approvata dai Ministeri con nota del 21 ottobre 2010.

¹⁶ Articolo modificato con delibera del Comitato dei delegati del 27 giugno 2009, approvata dai Ministeri con nota del 21 ottobre 2010.

- dicembre 2003, da liquidarsi con il sistema contributivo (c.d. quota B) secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
5. Dalla sezione B del Fondo sono prelevate le somme oggetto della restituzione contributi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 48.

Art. 67

Posizioni contributive

1. A decorrere dal primo gennaio 2004 sono istituite le posizioni contributive individuali, costituite da:
 - a) le somme versate per contributo soggettivo. In sede di prima applicazione l'aliquota di computo è uguale a quella di finanziamento. L'aliquota di computo potrà essere variata con delibera del Comitato dei delegati, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.
 - b) le somme affluite e/o versate per ricongiunzioni e riscatti effettuati dagli iscritti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2003;
 - c) l'eventuale versamento delle somme ottenute in restituzione ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del presente Regolamento;
2. Le contribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) si rivalutano, in sede di prima applicazione, su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
3. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
4. L'estratto delle posizioni contributive individuali sarà portato annualmente a conoscenza dei singoli iscritti. Nella stessa comunicazione sarà indicata altresì la "rendita" di cui all'art. 50 (quota A).
5. Alla data di maturazione della prestazione, per il calcolo della pensione o quota di pensione, liquidata con il metodo di calcolo contributivo, il montante di cui ai precedenti commi viene trasformato in rendita mediante i coefficienti dell'allegata tabella A. In presenza di età anagrafica inferiore a 57 anni, si applica il coefficiente di trasformazione di detta tabella, relativo a tale età.

Art.68

Indennità di maternità

1. All'interno del Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza, con separata evidenza contabile, sono gestiti i contributi e le prestazioni relativi all'indennità di maternità. Il contributo è determinato annualmente sulla base delle prestazioni erogate l'anno precedente.

Art.69¹⁷**Il Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza**

1. Il Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza viene costituito per la copertura delle uscite per l'integrazione al minimo delle prestazioni di inabilità, invalidità e indirette nonché per le prestazioni assistenziali e di tutela sanitaria integrativa.
2. Affluiscono annualmente a tale fondo:
 - il contributo soggettivo supplementare di cui all'art. 36;
 - l'importo delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi in materia di comunicazioni obbligatorie;
 - l'importo delle sanzioni e degli interessi per inosservanza degli obblighi contributivi, relativamente ai contributi che affluiscono al Fondo stesso;
 ogni altra entrata non altrimenti destinata.
3. La destinazione delle somme affluite al Fondo è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione.
4. Annualmente dal Fondo vengono prelevati:
 - a) gli importi necessari per l'integrazione al minimo delle prestazioni di inabilità, invalidità ed indirette, nonché per l'indennità una tantum di cui all'art. 58.
 - b) le somme utilizzate per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa.
5. All'interno del Fondo, con separata evidenza contabile, sono gestiti i contributi e le prestazioni relativi all'indennità di maternità.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 70**Norme particolari in tema di ricongiunzioni e riscatti**

1. Per gli iscritti che hanno presentato domanda di ricongiunzione e/o riscatto prima del 22 giugno 2002 e ove tale domanda non abbia dato luogo a prestazione maturata prima del primo gennaio 2004, la "rendita" di cui al precedente art. 50 (c.d. quota A) dovrà essere calcolata sia con il periodo ricongiunto e/o riscattato che senza; dovrà altresì essere rivalutato al 2 % annuo, l'importo della così detta "maggior quota di pensione" oggetto del calcolo della riserva matematica e sommato alla "rendita" determinata senza tener conto del periodo ricongiunto e/o riscattato. Al fine dell'attribuzione della quota A sarà assunto l'importo che risulterà superiore fra la detta sommatoria e la "rendita" determinata tenendo conto del periodo ricongiunto e/o riscattato.

¹⁷ Articolo modificato con delibera del Comitato dei delegati del 27 giugno 2009, approvata dai Ministeri con nota del 21 ottobre 2010.

Art. 71

Entrata in vigore

1. La nuova disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni, di cui al presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2004.
2. I titolari di pensione diretta di vecchiaia, tali al 31 dicembre 2003, che hanno versato alla Cassa i contributi fino a tale data, hanno diritto alla liquidazione della quota di supplemento di pensione maturata. Tale quota di supplemento è calcolata ai sensi dell'art. 50.
3. Con la stessa decorrenza viene a cessare l'efficacia delle disposizioni degli artt. 42 e 49 del previgente Regolamento, contenute nella delibera del Comitato dei Delegati del 22 giugno 2002, nonché della delibera adottata contestualmente al presente Regolamento in tema di pensione di anzianità.
4. Le pensioni liquidate ai sensi dell'art. 49 del Regolamento, come modificato dalla delibera del Comitato dei delegati del 22 giugno 2002, saranno riliquidate, dalle rispettive decorrenze, secondo le norme del presente Regolamento, se più favorevoli.

Allegato al Regolamento di Esecuzione

TABELLA A
Coefficienti di trasformazione in rendita

<i>Età</i>	<i>Coefficiente %</i>
57	4,720
58	4,860
59	5,006
60	5,163
61	5,334
62	5,514
63	5,706
64	5,911
65	6,136
66	6,366
67	6,612
68	6,878
69	7,165
70	7,478
71	7,819
72	8,193
73	8,603
74	9,053
75	9,546